

IL TRATTAMENTO FISCALE



Il meccanismo E. T. T.

FASE CONTRIBUTIVA **Esente**

- Deducibilità contributi:
max 5.164,57 Euro;

FASE di ACCUMULAZIONE **Tassato**

- Rendimenti finanziari
tassati all'11%,

FASE di EROGAZIONE **Tassato**

- Tassazione separata
del capitale con aliquote
del 15% o 23%
- Tassazione separata
della rendita con aliquota
del 15%



Contribuzione



DEDUCIBILITA' dei CONTRIBUTI

Iscritti ad una forma di previdenza complementare :

- max 5.164,57 Euro

Alle lavoratrici e ai lavoratori di prima occupazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e limitatamente ai primi 5 anni è riconosciuta, nei 20 anni successivi al quinto, la seguente deduzione:

- oltre 5.164,57 euro pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato nei primi cinque anni per un importo non superiore a 2.582,29 annui

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI



**Prestazione in forma di capitale
(max 50% del montante*)**

Prestazione in forma di rendita


**tassazione con
aliquota fissa (15%)
ridotta per ogni
anno di iscrizione
eccedente il 15° fino
ad un minimo (9%)**

*** È possibile percepire l'intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale**

Il trattamento fiscale della contribuzione dopo l'attuazione della legge delega




La deducibilità prima ...



- Ieri potevo portare portare in deduzione
- il minore fra il 12% del reddito complessivo e i 5.164,57 euro annui
 - fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive

la deducibilità prevista dal decreto



- Il decreto prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a 5.164,57 euro annui.


TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE IN FORMA DI CAPITALE



Prima della delega

33%

50%



Tassazione separata al netto dei rendimenti già colpiti da imposta

Tassazione separata al lordo dei rendimenti già colpiti da imposta

Dopo la delega

50%



Ritenuta a titolo d'imposta al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo e della contribuzione eventualmente non dedotta (15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo con una riduzione max del 6%).

I vantaggi per le imprese

Per compensare le imprese per il conferimento del TFR alla previdenza complementare o al Fondo presso la tesoreria dello Stato gestito dall'Inps sono previste alcune misure compensative:

- ✓ deducibilità dal reddito d'impresa di un importo del 4% del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari per le imprese con almeno 50 dipendenti
- ✓ tale importo è elevato al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti
- ✓ esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l'INPS (0,20% del TFR)
- ✓ riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri

